

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/752 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2023****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 ⁽³⁾ la Commissione ha chiuso il riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd («Shandong Kaison»), senza modificare il livello delle misure antidumping in vigore.
- (3) In seguito a un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure iniziali di altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 ⁽⁴⁾ della Commissione («il precedente riesame in previsione della scadenza»).
- (4) I dazi antidumping attualmente in vigore sono dazi ad valorem, istituiti con un'aliquota del 53,2 %, fatta eccezione per Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd (5,6 %) e Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd (27,1 %).

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾ la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 della Commissione, del 9 dicembre 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 40).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 della Commissione, del 19 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 20.1.2017, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU C 25 del 18.1.2022, pag. 8.

- (6) La domanda di riesame è stata presentata il 19 ottobre 2021 da Jungbunzlauer SA (Francia) («il richiedente»), per conto dell'industria europea del gluconato di sodio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 18 gennaio 2022 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di gluconato di sodio originario della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ («l'avviso di apertura»).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (8) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5. Parti interessate

- (9) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, l'altro produttore noto dell'Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
- (10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6. Campionamento

- (11) In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori nel paese interessato e di importatori indipendenti nell'Unione, nell'avviso di apertura la Commissione ha ventilato la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento degli importatori

- (12) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (13) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. Data l'assenza di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (15) Nessun produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione.

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 25 del 18.1.2022, pag. 8).

1.7. Risposte al questionario

- (16) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (17) La Commissione ha inviato lettere con i link ai questionari ai due produttori noti dell'Unione e agli importatori indipendenti e utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati resi disponibili anche nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio online ⁽⁷⁾ alla data dell'apertura.
- (18) Le risposte al questionario sono pervenute dal produttore dell'Unione, Jungbunzlauer SA. Nessun importatore indipendente e nessun utilizzatore ha risposto al questionario.

1.8. Visite di verifica

- (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso la sede del richiedente in Francia.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (20) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ovvero il gluconato di sodio secco, numero CUS (*Customs Union and Statistics*) 0023277-9 e numero di registro CAS (*Chemical Abstracts Service*) 527-07-1 («il prodotto oggetto del riesame» o «gluconato di sodio»), attualmente classificato con il codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10).
- (21) Il gluconato di sodio è utilizzato prevalentemente nell'industria edile come ritardante di presa e agente plastificante per calcestruzzo e in altre industrie per il trattamento di superficie dei metalli (eliminazione di ruggine, ossidi e grassi) e per la pulizia di bottiglie e macchinari industriali. Il prodotto può essere impiegato anche nell'industria alimentare e in quella farmaceutica.

2.2. Prodotto in esame

- (22) Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC.

2.3. Prodotto simile

- (23) Analogamente a quanto stabilito nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame esportato nell'Unione;
 - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e
 - il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (24) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(7) <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2570>

3. DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

- (25) Come indicato al considerando 15, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. L'11 luglio 2022 la Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base in relazione alle conclusioni riguardanti la RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.
- (26) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta di riesame (segnatamente il richiedente) e sulle informazioni ricavate da altre fonti accessibili al pubblico, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») ⁽⁸⁾.
- (27) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di gluconato di sodio dalla RPC sono continuate, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, ma leggermente superiori rispetto al periodo dell'inchiesta di riesame della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Secondo Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di gluconato di sodio dalla RPC rappresentavano il [6 %-10 %] del mercato dell'Unione, rispetto alla quota di mercato del 24,8 % durante l'inchiesta iniziale e al [3 %-15 %] durante il precedente riesame in previsione della scadenza.

3.2. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC

- (28) Poiché all'apertura dell'inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (29) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, l'11 luglio la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.
- (30) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, suggerendo a tale proposito la Colombia. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.
- (31) Il 22 settembre 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale («la nota»), utilizzando la Colombia come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Sucroal SA («Sucroal SA»), un fabbricante di prodotti appartenenti alla stessa categoria e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame, poiché il gluconato di sodio era prodotto esclusivamente nell'Unione europea, nella RPC e negli Stati Uniti d'America («Stati Uniti»).

⁽⁸⁾ <https://www.gtis.com/gta/>

- (32) Nelle sue osservazioni alla nota, il richiedente ha affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto anche di altri fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del gluconato di sodio, quali coadiuvanti di filtrazione, altri ausiliari chimici, vapore, attrezzature di servizio, manutenzione e materiali di consumo.
- (33) Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. Oltre a tali fattori produttivi, la Commissione ha aggiunto anche le spese generali, come spiegato al considerando 84. Considerato inoltre che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che non richiede un calcolo preciso del margine di dumping, ma piuttosto di stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie avrebbe potuto eccezionalmente concentrarsi sui principali fattori produttivi per il calcolo del valore normale e quindi del margine di dumping. Come affermato al considerando 92, il calcolo del valore normale basato solo sui principali fattori produttivi ha evidenziato un dumping significativo. Includendo ulteriori fattori produttivi per il calcolo del valore normale, il margine di dumping risulterebbe ancora più elevato.

3.3. Valore normale

- (34) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (35) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in seguito denominate «SGAV»).
- (36) Come ulteriormente illustrato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.3.1. Esistenza di distorsioni significative

- (37) Anche se in passato la Commissione non ha esaminato nello specifico le esportazioni di gluconato di sodio nel contesto dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, nelle recenti inchieste concernenti altri composti chimici, in particolare gli additivi alimentari acesulfame potassio ⁽⁹⁾, ciclamato di sodio ⁽¹⁰⁾ e aspartame ⁽¹¹⁾, la Commissione ha riscontrato che nei settori chimico e petrolchimico della RPC erano presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso anche nell'ambito di tali inchieste, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (38) In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che falsava l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ⁽¹²⁾.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 22).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1924 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 264 dell'11.10.2022, pag. 12).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2001 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 24).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 82 a 88 e 121-122, regolamento (UE) 2022/1924, considerando da 71 a 77, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando da 105 a 108.

- (39) In particolare la Commissione ha concluso che nei settori dell'acesulfame potassio, del ciclamato di sodio e dell'aspartame non solo persiste un grado sostanziale di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ⁽¹³⁾, ma il governo della RPC può anche interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ⁽¹⁴⁾.
- (40) La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ⁽¹⁵⁾. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC ⁽¹⁶⁾.
- (41) Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nei settori dell'acesulfame potassio, del ciclamato di sodio e dell'aspartame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ⁽¹⁷⁾, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale per gli attori societari della RPC ⁽¹⁸⁾.
- (42) Come nelle inchieste precedenti concernenti l'acesulfame potassio, il ciclamato di sodio e l'aspartame, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda di riesame e nella relazione ⁽¹⁹⁾, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.
- (43) Nel caso di specie, nella domanda di riesame si è fatto riferimento alla relazione, citando le distorsioni riguardanti i principali fattori produttivi, quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro. Per quanto riguarda in particolare il settore del gluconato di sodio, nella domanda è stato inoltre sottolineato che in Cina i produttori sono strettamente interconnessi con lo Stato cinese, indicando come esempio Xiwang Sugar, il terzo maggior produttore di gluconato di sodio. Nella domanda sono stati forniti esempi delle strette relazioni di Xiwang Sugar con lo Stato, citando vari titoli conferiti alla società ed elencati nel suo sito web: «impresa leader a livello nazionale nell'industria-

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2022/116, considerando 91-92; regolamento (UE) 2022/1924, considerando 55-56, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 94.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2022/116, considerando 93, 94 e 96, regolamento (UE) 2022/1924, considerando da 57 a 61, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 95-96: se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di acesulfame potassio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 97 a 100, regolamento (UE) 2022/1924, considerando da 62 a 67, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando da 97 a 101.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 101 a 104, regolamento (UE) 2022/1924, considerando 68, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 102.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2022/116, considerando 105-106, regolamento (UE) 2022/1924, considerando 69, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 103.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 107 a 117, regolamento (UE) 2022/1924, considerando 70, e regolamento (UE) 2022/2001, considerando 104.

⁽¹⁹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017, disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2017\)483&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en).

lizzazione dell'agricoltura», «impresa nazionale rispettosa dell'ambiente» e «impresa ad alta tecnologia fondamentale nell'ambito del Torch Plan nazionale». La società ha vinto i titoli di «organizzazione di base del partito avanzata a livello nazionale», «prima classificata nell'industria nazionale dello zucchero di fecola», «impresa tra le prime 10 nell'industria della fermentazione in Cina», «impresa tra le prime 100 nell'industria alimentare cinese». Nella domanda si elenca inoltre una serie di membri del partito comunista cinese («PCC») presenti nella direzione della società ⁽²⁰⁾.

- (44) Nella domanda si è altresì affermato che la città di Zhucheng è un importante azionista della holding di Xingmao Corn Developing, il secondo maggior produttore cinese di gluconato di sodio. Anche questa impresa ha ricevuto diversi premi e ha partecipato a una serie di progetti nazionali, tra cui: «imprese nazionali ad alta tecnologia e impresa di primo piano per i brevetti a Shandong (China Patent Shandong star enterprise), la società ha completato più di 10 progetti, quali i progetti nazionali "Fifteen", "Eleven five", "863", il programma di trasformazione statale, il programma State Torch, il programma Spark, il piano nazionale di ricerca scientifica della provincia di Shandong» ⁽²¹⁾.
- (45) Nella domanda si è inoltre spiegato che diverse società sono cosiddette «imprese ad alta tecnologia» con relativi privilegi, come il maggior produttore di gluconato di sodio, Shandong Fuyang Biotechnology, il secondo produttore in ordine di grandezza Zhucheng Xingmao Corn Developing Co., Ltd, e il terzo produttore Shandong Xiwang Sugar.
- (46) Nella domanda è stato sottolineato che nel mercato del gluconato di sodio sono entrate anche nuove imprese di proprietà dello Stato («SOE»): ad esempio, la nuova arrivata Heilongjiang Zhonglang Biotech Co., Ltd. ha come azionista di maggioranza Qitaihe City Construction Investment Development Co., Ltd., una società di proprietà delle autorità locali. Anche Qingdao Kehai Biochemical Co., Ltd. opera in un contesto pubblico ⁽²²⁾. Inoltre nella domanda si è spiegato che le principali materie prime richieste per produrre gluconato di sodio, quali amido di mais, soda caustica o energia, sono fornite anche da imprese di proprietà dello Stato. Un esempio è la COFCO Biotech, un'impresa di proprietà dello Stato che è un importante produttore di amido di mais. Zhucheng Xingmao Corn Developing (cfr. il considerando 45) è un altro produttore di primo piano di amido di mais.
- (47) Per quanto riguarda i documenti strategici in vigore, nella domanda è indicato che secondo il quattordicesimo piano quinquennale lo Stato è determinato a mantenere un rigido controllo sull'industria chimica.
- (48) Nella domanda si è rilevato che in passato la Commissione aveva già riscontrato distorsioni nel settore chimico in una serie di inchieste ⁽²³⁾. Un'inchiesta antisovvenzioni condotta dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inoltre evidenziato l'esistenza di una serie di distorsioni nel settore ⁽²⁴⁾.

⁽²⁰⁾ Cfr. la domanda, pagg. 19 e 20.

⁽²¹⁾ Cfr. la domanda, pag. 20.

⁽²²⁾ Cfr. la domanda, pag. 20.

⁽²³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63); regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73); regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell'11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 12.3.2021, pag. 154); regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione del 25 settembre 2020 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, del 16 gennaio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 18).

⁽²⁴⁾ Cfr. US DOC, ITA, «Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination: Countervailing Duty Investigation of Sodium Gluconate, gluconic acid and derivative products (GNA) from the People's Republic of China», 2 maggio 2018; «Issues and Decision Memorandum for the Final Affirmative Determination in Countervailing Duty Investigation of Sodium Gluconate, gluconic acid and derivative products from the People's Republic of China», 17 settembre 2018.

- (49) Dall'inchiesta è emerso che nel settore del gluconato di sodio persiste un certo livello di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base, anche in relazione alle seguenti imprese produttrici di gluconato di sodio che, pur non essendo di totale proprietà dello Stato, presentano una quota rilevante di partecipazioni statali dirette e indirette: Xingmao Corn Developing e Heilongjiang Zhonglang Biotech.
- (50) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nei prezzi e nei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, durante l'inchiesta la Commissione ha accertato l'esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC, sia nelle associazioni di settore che rappresentano i produttori di gluconato di sodio e amido di mais, sia tra le imprese produttrici.
- (51) È stato accertato che alcuni produttori di gluconato di sodio sono membri attivi della China Food Additive and Ingredients Association («CFAA», Associazione cinese degli additivi e degli ingredienti per alimenti), che nel suo statuto stabilisce quanto segue: «Articolo 3: l'Associazione aderisce alla leadership generale del Partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni della Costituzione del Partito comunista cinese, istituisce un'organizzazione del Partito comunista cinese, sviluppa le attività del Partito e provvede a garantire le condizioni necessarie per le attività di organizzazione del Partito. L'autorità di registrazione e gestione dell'Associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese, e l'autorità principale per le attività di edificazione del Partito è il Comitato di partito della Commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato in seno al Consiglio di Stato. L'Associazione accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale dell'autorità di registrazione e gestione, dell'autorità competente per le attività di edificazione del Partito e dei pertinenti dipartimenti di gestione del settore. [...] articolo 22: elezione e revoca degli amministratori: 1) i primi amministratori saranno nominati congiuntamente dai membri dell'Associazione al momento della costituzione, e saranno eletti dall'assemblea rappresentativa dei membri dopo essere stati approvati dall'autorità competente per le attività di edificazione del Partito».
- (52) L'associazione di settore che rappresenta i produttori di amido di mais, la principale materia prima per la produzione di gluconato di sodio, è la China Starch Industry Association («CSIA», Associazione cinese dell'industria dell'amido). Nell'articolo 3 del suo statuto l'associazione elenca i principi seguenti: «La presente entità aderisce alla leadership generale del Partito comunista cinese, istituisce un'organizzazione del Partito comunista cinese e, conformemente alle disposizioni del Partito comunista cinese, sviluppa le attività del Partito e provvede a garantire le condizioni necessarie per le attività di organizzazione del Partito. L'autorità di registrazione e gestione di questa entità è il ministero degli Affari civili, e l'autorità principale per le attività di edificazione del Partito è il Comitato di partito della Commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato in seno al Consiglio di Stato. L'entità accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale delle agenzie di registrazione e gestione, delle agenzie competenti per le attività di edificazione del Partito e dei pertinenti dipartimenti di gestione del settore»⁽²⁵⁾.
- (53) Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore del gluconato di sodio sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. I produttori del prodotto oggetto del riesame pongono esplicitamente l'accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del Partito, hanno membri del Partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. L'inchiesta ha rivelato attività di edificazione del Partito nella Shandong Fuyang Biotechnology. La società ha partecipato ad attività di edificazione del Partito organizzate nell'agosto 2022 dalla CSIA per le imprese aderenti. Le attività si sono svolte con le seguenti finalità: «Al fine di promuovere lo sviluppo integrato dell'edificazione del Partito nell'industria unitamente all'attività imprenditoriale, [intendiamo] aderire alla leadership dell'edificazione del Partito, mettere in pratica i requisiti generali di "rivolgersi al livello di base, partecipare a lezioni di edificazione del Partito, perseguire le aspirazioni iniziali, condurre ricerche e risolvere problemi, oltre a promuovere pienamente una nuova fase nello sviluppo di alta qualità dell'industria dell'amido"»⁽²⁶⁾. Il presidente di Shandong Fuyang Biotechnology sottolinea inoltre i legami della sua società con lo Stato e il PCC come segue: «Negli ultimi anni, sotto la solida direzione dei comitati di Partito e dei governi della città e della contea, Fuyang Biotech ha mantenuto un ritmo di costante sviluppo grazie al miglioramento della gestione e a scoperte innovative. [...] senza il forte sostegno del comitato di Partito e del governo locale, l'impresa non sarebbe arrivata dov'è ora. In particolare dall'ultimo anno, quando l'amministrazione comunale ha adottato varie politiche e misure a vantaggio delle imprese, come il "piano d'azione triennale", "20 pareri per una nuova città industrializzata" e "la politica di sostegno per i 50 maggiori contribuenti e le 50 maggiori imprese socialmente responsabili". [...] Anche la nostra fiducia e determinazione ad espanderci e ad accelerare il nostro sviluppo sono state rafforzate»⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ Statuto della CSIA, disponibile all'indirizzo: <http://www.siacn.org/>.

⁽²⁶⁾ Cfr. l'articolo sul sito web della CSIA: <https://www.siacn.org.cn/ds/2209ce7a3f.html>.

⁽²⁷⁾ China Industrial Economic Information Network, «Private Entrepreneur Speech | Zhang Dada, Chairman of Shandong Fuyang Biotechnology Co., Ltd.: Promote the construction of high-tech projects and build the world's top biological product manufacturing base», pubblicato il 16 agosto 2021 (testo originale in cinese), disponibile all'indirizzo: <http://www.cinic.org.cn/xy/dezhou/cjgc/1139848.html>.

- (54) Un altro produttore di gluconato di sodio, Shandong Xiwang Sugar, descrive il ruolo delle attività di edificazione del Partito come segue: «È noto che Xiwang Sugar ha sempre considerato le attività di edificazione del Partito come un compito importante. Oltre a svolgere regolari attività di edificazione del Partito, la società si è anche attivata nella mobilitazione di membri del Partito per esaminare a fondo la linea di produzione e risolvere i problemi emergenti, coinvolgendo pienamente l'organizzazione del Partito come una fortezza da combattimento, e ha anche intrapreso un percorso di sviluppo specifico, garantendo il coordinamento delle attività di edificazione del Partito e di produzione, nonché il loro reciproco rafforzamento».
- (55) Nel settore del gluconato di sodio inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L'industria del gluconato di sodio rientra in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sulle sostanze chimiche, compresi gli additivi alimentari, emessi a livello nazionale, regionale e comunale. A titolo di esempio, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale, ossia il piano quinquennale generale che definisce gli obiettivi per i cinque anni considerati, assegna un ruolo importante all'industria chimica: «Sezione VIII-3: accelerare la trasformazione e l'ammodernamento delle imprese in settori chiave quali l'industria chimica» ⁽²⁸⁾.
- (56) Il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria delle materie prime elenca e ribadisce le ambizioni tecnologiche indicate nel quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale come segue: «Tabella 1 — Orientamenti principali in merito all'innovazione tecnologica nei settori petrolchimico e chimico. [...] promuovere la preparazione di filiere industriali complete di materiali a base biologica» ⁽²⁹⁾.
- (57) Il coinvolgimento dello Stato nello sviluppo dell'industria chimica è previsto anche nei Pareri orientativi per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimica e chimica nell'ambito del quattordicesimo piano quinquennale: «Sezione III.5 (5) Accelerare la trasformazione e l'ammodernamento dell'industria e migliorarne la competitività. Aggiornare in modo dinamico il catalogo di tecnologie e prodotti che l'industria petrolchimica e chimica è incoraggiata a promuovere e applicare» ⁽³⁰⁾.
- (58) Inoltre la «Comunicazione del ministero dell'Agricoltura + 15 amministrazioni relativa a diverse misure politiche a sostegno dello sviluppo di alta qualità della trasformazione dei prodotti agricoli» del 2018 prevede quanto segue: «1. Ottimizzare la struttura dell'industria. Organizzare e promuovere lo sviluppo coordinato della lavorazione intensiva di prodotti agricoli con la loro lavorazione primaria e il loro uso generale e garantire la connessione con le industrie a monte e a valle, come la produzione di materie prime specifiche, [...] Monitorare periodicamente e analizzare la configurazione della capacità produttiva per la lavorazione intensiva e l'impiego generale di prodotti agricoli sfusi, guidare la conversione della capacità produttiva in eccesso e accelerare la costruzione della capacità produttiva mancante, oltre a ottimizzare la configurazione della filiera industriale. Aumentare il valore aggiunto della lavorazione del mais, in particolare nella Cina nordorientale» ⁽³¹⁾.
- (59) Anche a livello regionale esistono strumenti che prevedono l'intervento dello Stato nell'industria del gluconato di sodio. La provincia di Shandong, ad esempio, ha pubblicato una comunicazione relativa a un piano per promuovere la creazione di una provincia agricola forte (2021-2025), comprendente le disposizioni che seguono per la regolamentazione del settore agricolo, pertinente anche per i produttori di gluconato di sodio e per i produttori della principale materia prima, ossia lo sciroppo di glucosio: «1) Ideologia guida. Guidati dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, attuare scrupolosamente lo spirito del diciannovesimo Congresso nazionale del Partito comunista cinese e della seconda, terza, quarta e quinta sessione plenaria del diciannovesimo Comitato centrale, e attuare diligentemente gli importanti interventi del segretario generale Xi Jinping in materia di agricoltura, zone rurali e agricoltori [...]. Obiettivi di costruzione. Entro il 2025 sarà realizzato un importante passo avanti nella costruzione di Shandong come provincia agricola moderna. Il valore complessivo della produzione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento e della pesca nella provincia supererà 1 300 miliardi di RMB, il valore aggiunto supererà 690 miliardi di RMB [...], la capacità della provincia nella

⁽²⁸⁾ Il testo completo del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale è disponibile all'indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zc/fb/ghwb/2021103/t202110323_1270124.html?code=&state=123.

⁽²⁹⁾ Il testo completo del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria delle materie prime è disponibile all'indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html.

⁽³⁰⁾ Il testo completo dei Pareri orientativi per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimica e chimica nell'ambito del quattordicesimo piano quinquennale è disponibile all'indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdyntrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fi9xU.

⁽³¹⁾ Il testo completo della «Comunicazione del ministero dell'Agricoltura + 15 amministrazioni relativa a diverse misure politiche a sostegno dello sviluppo di alta qualità della trasformazione dei prodotti agricoli» è disponibile all'indirizzo: http://www.xccys.moa.gov.cn/gzdt/201901/t20190102_6314547.htm.

lavorazione dei prodotti agricoli sarà rafforzata, con un reddito operativo annuo superiore a 3 300 miliardi di RMB e il rapporto tra il valore di produzione dell'industria della lavorazione dei prodotti agricoli e il valore totale di produzione dell'agricoltura sarà superiore a 3:1; costruire una provincia caratterizzata da un forte sviluppo agricolo, con un volume di esportazione di prodotti agricoli in costante crescita e una posizione di primo piano nel paese, e promuovere anche una serie di contee e comuni fortemente orientati alle esportazioni agricole»⁽³²⁾. Il piano indica inoltre obiettivi specifici in merito allo sviluppo e all'ubicazione futura delle imprese: «promuovere l'integrazione della lavorazione dei prodotti agricoli nella zona di produzione e garantire che si concentri negli appositi parchi; indicare alle imprese di lavorazione di riunirsi in centri urbani e villaggi specializzati, creare oltre 100 moderni parchi industriali nel settore agricolo a livello nazionale e provinciale e 1 000 distretti agricoli forti».

- (60) Il gluconato di sodio è espressamente elencato anche negli obiettivi di sviluppo del quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Heilongjiang relativo allo sviluppo dell'industria della trasformazione del mais. Più specificamente, il piano comprende la creazione di cluster industriali nelle zone di lavorazione del mais della provincia, inclusi i produttori di gluconato di sodio⁽³³⁾. Heilongjiang descrive inoltre il proprio obiettivo di sviluppo dell'industria della trasformazione del mais come segue: «Il miglioramento della filiera industriale sta diventando un mezzo importante per promuovere lo sviluppo del settore agricolo nella provincia di Heilongjiang. Secondo i funzionari del dipartimento dell'Agricoltura e degli Affari rurali della provincia di Heilongjiang, è in atto l'introduzione del "concetto di industria" basato sulla nomina di un "capo di una filiera industriale", dove ad esempio il "capo della filiera del mais" ha la responsabilità di organizzare indagini e ricerche, predisporre piani di sviluppo dell'industria, garantire il coordinamento e risolvere problemi, promuovendo investimenti mirati e stimolando la crescita e il rafforzamento dell'industria del mais»⁽³⁴⁾. La produzione pianificata per il 2021 comprendeva 3,4 milioni di tonnellate di capacità di lavorazione del mais, con 1,8 milioni di tonnellate di amido di mais trasformato. L'obiettivo per il valore della produzione nel 2021 era fissato a 10 miliardi di RMB⁽³⁵⁾. Secondo una relazione pubblicata nel sito web del ministero dell'Agricoltura, è in atto con successo lo sviluppo del progetto industriale relativo al gluconato di sodio sostenuto dallo Stato nella provincia di Heilongjiang: «Finora l'industria della trasformazione del mais della contea di Qinggang ha accumulato un investimento totale superiore a 6 miliardi di RMB, e successivamente ha avviato progetti relativi ad amido, [...], glucosio liquido, gluconato di sodio, [...] e altre serie di 29 progetti industriali»⁽³⁶⁾.
- (61) Anche la provincia di Jilin include il gluconato di sodio tra i settori oggetto di sostegno. Il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Jilin sulle industrie strategiche ed emergenti conferma la priorità conferita alla bioindustria: «Migliorare il livello di industrializzazione biochimica. Migliorare la capacità di trasformazione del mais, sviluppare attivamente la trasformazione e la sostituzione di materie prime»⁽³⁷⁾. La provincia di Jilin ha varato un importante progetto di sviluppo relativo al gluconato di sodio. Come annunciato nel sito web della provincia di Jilin: «È previsto un progetto di 100 000 tonnellate/anno di gluconato di sodio. L'industria del gluconato di sodio, in quanto nuova industria, si sta sviluppando rapidamente. Negli ultimi dieci anni, la produzione dell'industria nazionale del gluconato di sodio ha mantenuto un tasso di crescita aggregato di quasi 33 %. La Cina è diventata un importante produttore ed esportatore a livello mondiale, con una capacità produttiva annua totale superiore a 600 000 tonnellate. Il piano generale per lo sviluppo di industrie emergenti strategiche pubblicato comprende anche l'industria biologica. Lo sviluppo e l'applicazione di nuovi processi, nuove tecnologie e nuovi macchinari ha dato nuovo spazio allo sviluppo dell'industria del gluconato di sodio. [...] la zona di sviluppo economico di Lishu, nella provincia di Jilin, beneficia del nuovo ciclo di misure nazionali volte a stimolare la domanda interna in maniera tempestiva, sfruttando i vantaggi del parco industriale chimico esistente nella zona di sviluppo, e propone una produzione annua di 100 000 tonnellate di gluconato di sodio. Il progetto intende [...], ottimizzare ulteriormente la struttura industriale della zona di sviluppo economico, [...], e ampliare il volume economico totale, con un ampio e profondo significato pratico e storico per l'accelerazione del processo di industrializzazione della contea di Lishu. Le prospettive di mercato per questo progetto sono pertanto ottimistiche»⁽³⁸⁾.

⁽³²⁾ Articolo 1 della comunicazione della provincia di Shandong relativa a un piano per promuovere la creazione di una solida provincia agricola (2021-2025). Il testo completo del documento è disponibile all'indirizzo: http://www.shandong.gov.cn/art/2021/10/28/art_107851_114919.html.

⁽³³⁾ Quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Heilongjiang relativo allo sviluppo dell'industria della trasformazione del mais, riquadro 3.3. Testo integrale disponibile all'indirizzo: <https://zwgk.hlj.gov.cn/zwgk/publicInfo/detail?id=450171>.

⁽³⁴⁾ Cfr. il sito web del ministero dell'Agricoltura: http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202012/t20201207_6357665.htm.

⁽³⁵⁾ Cfr. il sito web del ministero dell'Agricoltura: http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202206/t20220614_6402372.htm.

⁽³⁶⁾ http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202206/t20220614_6402372.htm.

⁽³⁷⁾ Articolo 3.4. Testo completo del documento pubblicato nel sito web del governo di Jilin: http://xxgk.jl.gov.cn/szf/gkml/202112/t20211227_8357122.html.

⁽³⁸⁾ Cfr. il sito web della provincia di Jilin: http://www.jl.gov.cn/szfzt/tzjc/zdxm/ncpjg/201902/t20190215_5605767.html.

- (62) Come si evince dai suddetti esempi, il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore del gluconato di sodio in base a un'ampia gamma di strumenti politici e di direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore. L'industria del gluconato di sodio beneficia pertanto degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le principali materie prime, in particolare l'amido di mais.
- (63) In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica di sostegno alle industrie incentivate, compresa la produzione di amido di mais quale principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (64) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore del gluconato di sodio, di cui al considerando 40, non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.
- (65) Il settore del gluconato di sodio è influenzato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 41. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).
- (66) Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del gluconato di sodio non risenta dell'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 41. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.
- (67) La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi pagati (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale; sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (68) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
- (69) Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.
- (70) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.3.2. Paese rappresentativo

3.3.2.1. Osservazioni generali

- (71) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ⁽³⁹⁾;
 - la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ⁽⁴⁰⁾;
 - la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
 - qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (72) Come illustrato al considerando 31, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. Tale nota descriveva i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Colombia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (73) In linea con i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato la Colombia quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, come suggerito dal richiedente nella domanda di riesame. La Colombia è classificata dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio alto» in termini di reddito nazionale lordo. Dato che né gli Stati Uniti né l'UE presentano un livello di sviluppo analogo a quello della RPC, la Commissione si è concentrata su un prodotto appartenente alla stessa categoria e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame e ha stabilito che in Colombia la produzione di acidi naturali della frutta apparteneva alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, con dati pertinenti prontamente disponibili.
- (74) Infine, data la mancanza di collaborazione e avendo stabilito che la Colombia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

3.3.2.2. Conclusioni

- (75) In mancanza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Colombia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto la Colombia come paese rappresentativo appropriato.

3.3.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

- (76) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l'energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che, ai fini del calcolo del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe utilizzato le informazioni fornite dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le tariffe pubbliche dei fornitori di energia elettrica in Colombia.
- (77) La Commissione ha infine affermato che, per stabilire SGAV e profitti, avrebbe utilizzato i dati finanziari di un produttore colombiano dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, come indicato al considerando 31.

⁽³⁹⁾ Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

⁽⁴⁰⁾ In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

3.3.3.1. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.3.3.1.1. Fattori produttivi

- (78) Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successive raccolte durante il procedimento, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi del gluconato di sodio

Fattore produttivo	Codice delle merci in Colombia	Valore esente da distorsioni (RMB)	Unità di misura
<i>Materie prime</i>			
Sciroppo di glucosio	17023010 17023020 17023090	5,72	kg
Soda caustica	28151200	1,46	kg
<i>Lavoro (manodopera)</i>			
Costo del lavoro per ora lavorativa	ND	13,41	Ora
<i>Energia</i>			
Energia elettrica	ND	0,77	kWh

Materie prime

- (79) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la RPC e i paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴¹⁾. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.3.1 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.
- (80) Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non fossero necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

Lavoro (manodopera)

- (81) La Commissione si è avvalsa delle statistiche dell'ILO per determinare il livello dei salari in Colombia ⁽⁴²⁾. Tali statistiche forniscono informazioni sui salari mensili degli addetti nel settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Colombia nel periodo dell'inchiesta (anno 2021).

Energia elettrica

- (82) Per l'energia elettrica la Commissione è ricorsa al prezzo prontamente disponibile di Enel ⁽⁴³⁾, il principale fornitore di energia elettrica in Colombia. Questa fonte indica un unico prezzo medio mensile dell'energia elettrica.

3.3.3.1.2. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

- (83) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (84) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.
- (85) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni di SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui più recenti dati finanziari disponibili della società della Colombia che era stata individuata nella nota come produttore attivo e redditizio di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio, nonché degli altri quattro produttori colombiani di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio suggeriti dal richiedente nelle sue osservazioni alla nota. Per l'esercizio finanziario 2021 sono stati utilizzati i dati finanziari delle seguenti società, estrapolati dalla banca dati Orbis Bureau van Dijk: Sucroal SA, DSM Nutritional Products Colombia SA, Fonandes SAS, Nutresol SAS e Quimica International Quintal SA.

3.3.3.2. Calcolo del valore normale

- (86) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (87) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.
- (88) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando 84 e 85. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati stabiliti sulla base dei dati finanziari medi di cinque produttori colombiani rappresentativi di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio per l'esercizio 2021, come indicati nei rispettivi rendiconti finanziari. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
- spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 13 % dei costi diretti di produzione;
 - SGAV e altri costi, che rappresentavano il 19,44 % del costo delle merci vendute di cinque produttori colombiani di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio; e

⁽⁴²⁾ <https://www.ilo.org/ilostat>

⁽⁴³⁾ www.enel.com.co

— profitti, pari all'8,68 % del costo delle merci vendute, realizzati da cinque produttori colombiani di prodotti di categoria analoga al gluconato di sodio, applicati ai costi totali di produzione esenti da distorsioni.

- (89) Su tale base, la Commissione ha calcolato un valore normale unitario medio a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.4. Prezzo all'esportazione

- (90) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo, di assicurazione e di trasporto interno. I costi del trasporto a livello internazionale e sul mercato interno cinese erano basati sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

3.5. Confronto

- (91) La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

3.6. Margine di dumping

- (92) Su tale base, il margine di dumping è risultato significativo (sopra il 100 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

- (93) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi, nonché le misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione.
- (94) In conseguenza dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni prontamente disponibili e sulle informazioni dalla banca dati GTA.

4.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (95) Il richiedente ha fornito le stime della capacità produttiva e della produzione di gluconato di sodio nella RPC. Tali stime si basavano su una relazione ⁽⁴⁴⁾ e su due note informative ⁽⁴⁵⁾ di KComber/CCM, una società cinese di studi di mercato nei settori dell'agricoltura, della chimica e delle scienze biologiche.
- (96) Per il periodo dell'inchiesta di riesame, la relazione ha stimato a 1 306 800 tonnellate la capacità produttiva totale nella RPC. Per lo stesso anno, la relazione ha stimato a 701 400 tonnellate la produzione totale nella RPC. Queste stime implicano, sempre per quell'anno, un tasso di utilizzo degli impianti del 54 %, e una capacità inutilizzata di 605 400 tonnellate, pari a oltre 25 volte il consumo dell'Unione nel libero mercato. Le note informative hanno inoltre fornito elementi di prova di ulteriori espansioni della capacità pianificate da tre produttori di gluconato di sodio, per un totale di 290 000 tonnellate/anno a partire dal 2022 ⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴⁴⁾ «Sodium Gluconate and Glucono Delta-Lactone's Major Producers Capacity and Output in China in 2021», pubblicato nell'aprile 2022.

⁽⁴⁵⁾ «Corn Products China News», luglio 2022; «Corn Products China News», settembre 2022.

⁽⁴⁶⁾ BBKA Biochemical: 60 000 tonnellate, Shandong Fuyang Biotechnology (tramite Dezhou Heyang Biotechnology): 200 000 tonnellate e Tongliao Zhongyuan Biological Development: 30 000 tonnellate.

- (97) La Commissione ha rilevato che, alla luce delle principali applicazioni del gluconato di sodio, l'evoluzione del suo consumo è strettamente correlata alla crescita dell'industria edile. Secondo il piano di sviluppo del governo cinese per l'industria edile nel periodo del quattordicesimo piano quinquennale (2021-2025) ⁽⁴⁷⁾, tale industria manterrà una quota costante (6 %) del PIL del paese fino al 2025. Sulla base dei dati relativi alla produzione e alle esportazioni dal 2013 al 2021 ⁽⁴⁸⁾, la Commissione ha calcolato inoltre il consumo interno di gluconato di sodio nella RPC nell'arco di tale periodo, riscontrando un aumento da 527 000 a 701 400 tonnellate, pari a un tasso di crescita annuo inferiore al 3 %. Ne consegue che, anche in scenari di sviluppo economico fortemente ottimistici, il consumo interno di gluconato di sodio non sarà in grado di assorbire gran parte della capacità inutilizzata presente nel paese e in probabile ulteriore aumento. I produttori cinesi di gluconato di sodio saranno pertanto fortemente incentivati a destinare tale capacità inutilizzata alle esportazioni, anche verso il mercato dell'Unione.
- (98) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure, potrebbero essere impiegate per le esportazioni nell'Unione.

4.2. Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

- (99) In considerazione delle dimensioni della sua industria edile e di altre industrie che utilizzano gluconato di sodio, il mercato dell'Unione per il gluconato di sodio è di rilevanza mondiale. A tale proposito va notato che, anche con le misure in vigore, le esportazioni cinesi verso l'Unione non solo sono continuate, ma sono anche aumentate in misura significativa durante il periodo in esame (cfr. la tabella 3), dimostrando che il mercato dell'Unione rimane attraente per i produttori esportatori cinesi.
- (100) La Commissione ha anche esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino ulteriormente le loro vendite all'esportazione nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto esaminato il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i mercati di paesi terzi, confrontandolo con il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione.
- (101) Come punto di partenza la Commissione ha utilizzato le informazioni della banca dati GTA, leader di mercato sui flussi commerciali mondiali a livello di codice del sistema armonizzato (codice SA). Secondo la banca dati GTA, durante il periodo dell'inchiesta di riesame (2021), e nella parte del 2022 per la quale erano disponibili dati, il prezzo medio delle esportazioni cinesi nell'Unione di prodotti classificati con il codice SA 291816 era notevolmente superiore al prezzo medio delle esportazioni verso paesi terzi. Poiché tuttavia il codice SA comprende anche prodotti diversi dal gluconato di sodio, la Commissione ha completato la sua analisi sulla base di altre fonti.
- (102) In particolare, il richiedente ha fornito informazioni dettagliate sulle esportazioni di gluconato di sodio dalla Cina ricavate da ThinkReal, una società specializzata in ricerche di mercato ⁽⁴⁹⁾. Secondo questi dati, durante il periodo dell'inchiesta di riesame (2021) e durante la parte del 2022 per la quale erano disponibili dati il prezzo medio (a condizioni fob) delle esportazioni di gluconato di sodio dalla Cina nell'Unione superava di una percentuale compresa tra l'1 % e il 5 % il prezzo medio delle esportazioni verso paesi terzi. In assenza di misure, i produttori cinesi sarebbero in grado di esportare nell'Unione a prezzi addirittura superiori (a condizioni fob) rispetto ai prezzi applicati a paesi terzi, che tuttavia sarebbero comunque prezzi di dumping, vista l'entità dei margini di dumping riscontrata nel presente riesame, aumentando la loro quota di mercato nell'Unione.
- (103) Ne consegue che il mercato dell'Unione è interessante per i produttori esportatori cinesi, che in caso di scadenza delle misure sarebbero incentivati dal punto di vista economico a trasferire le esportazioni dai paesi terzi verso il più redditizio mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. http://english.scio.gov.cn/pressroom/2022-01/26/content_78011624.htm.

⁽⁴⁸⁾ KComber/CCM e ThinkReal.

⁽⁴⁹⁾ Documento 23 della relazione di verifica: dati sulle esportazioni cinesi (tutte le destinazioni)/dati sulle esportazioni cinesi (destinazioni UE-27).

4.3. Misure di difesa commerciale in altri mercati di esportazione

- (104) La Commissione ha rilevato che, nel 2018, anche gli Stati Uniti hanno istituito misure di difesa commerciale, compresi dazi antidumping e dazi compensativi, nei confronti delle importazioni di gluconato di sodio dalla RPC ⁽⁵⁰⁾.
- (105) Dato il livello elevato di tali misure, il gluconato di sodio proveniente dalla RPC ha avuto difficoltà ad affluire negli Stati Uniti in quantità significative. Una parte sostanziale della capacità inutilizzata disponibile non ha quindi potuto essere assorbita dal mercato degli Stati Uniti. Inoltre la Commissione non dispone di informazioni in merito alla possibile abrogazione di tali misure nel prossimo futuro.
- (106) In conseguenza delle misure di difesa commerciale istituite negli Stati Uniti, le possibilità di esportazione dei produttori cinesi di gluconato di sodio risultano ridotte. Il mercato dell'Unione è quindi di elevata importanza relativa e, in caso di scadenza delle misure istituite dall'Unione, attirerebbe una quota significativa della produzione cinese di gluconato di sodio.

4.4. Conclusioni

- (107) Considerata la notevole capacità inutilizzata nella RPC e tenuto conto delle misure di difesa commerciale istituite dagli Stati Uniti, nonché degli elementi di prova in merito all'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi attivino la capacità inutilizzata e reindirizzino anche le esportazioni dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi significativi.
- (108) Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

5. PREGIUDIZIO

5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (109) Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell'Unione: Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA. Queste due società rappresentano il 100 % della produzione dell'Unione e pertanto costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (110) Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono pervenuti da due soli produttori dell'Unione, per motivi di riservatezza i dati per l'analisi del pregiudizio sono indicati in intervalli di valori. Gli indici tuttavia si basano su dati reali e non sugli intervalli di valori.
- (111) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata quantificata in un intervallo di [50 000-61 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza e la risposta al questionario dell'industria dell'Unione.
- (112) Una visita di verifica è stata condotta presso la sede del produttore del prodotto oggetto del riesame che ha collaborato, Jungbunzlauer SA.

5.2. Consumo dell'Unione

- (113) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, ricavato dalla risposta al questionario per i produttori dell'Unione, e sulla base del volume totale delle importazioni disponibile in Eurostat.

⁽⁵⁰⁾ <https://www.federalregister.gov/documents/2018/11/13/2018-24705/sodium-gluconate-gluconic-acid-and-derivative-products-from-the-peoples-republic-of-china>

(114) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	[36 991-44 778]	[36 113-43 716]	[38 126-46 153]	[40 222-48 690]
<i>Indice</i>	100	98	103	109
Mercato vincolato	[18 294-22 145]	[17 792-21 538]	[20 758-25 128]	[20 822-25 206]
<i>Indice</i>	100	97	113	114
Libero mercato	[18 696-22 633]	[18 321-22 178]	[17 368-21 025]	[19 400-23 484]
<i>Indice</i>	100	98	93	104

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione e da Eurostat.

- (115) Dall'inchiesta è emerso che il consumo totale di gluconato di sodio comprende un'ampia percentuale di uso vincolato dell'industria dell'Unione, in particolare i quantitativi utilizzati per l'ulteriore lavorazione da parte dell'industria dell'Unione. Ciò significa che il prodotto oggetto del riesame è importante anche per i prodotti a valle dell'industria dell'Unione.
- (116) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione sul libero mercato è aumentato del 4 %. Tra il 2018 e il 2020 tuttavia è diminuito del 7 %, con un calo di 2 punti percentuali nel 2019 e un ulteriore calo di 5 punti percentuali nel 2020, l'anno della pandemia. Dal 2020 al periodo dell'inchiesta di riesame il consumo è risalito di 11 punti percentuali, poiché le industrie utilizzatrici hanno cominciato a riprendersi dalla crisi economica provocata dalla pandemia.

5.3. Importazioni dal paese interessato

5.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (117) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle statistiche di Eurostat sulle importazioni.
- (118) Le importazioni nell'Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)	[873-1 057]	[1 296-1 569]	[1 526-1 847]	[1 516-1 835]
<i>Indice</i>	100	149	175	174
Quota di mercato (in %)	[3-7]	[5-9]	[7-12]	[6-10]
<i>Indice</i>	100	152	188	167

Fonte: Eurostat.

(119) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato complessivamente del 74 %. È aumentato dapprima del 75 % tra il 2018 e il 2020, per poi diminuire leggermente dell'1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo andamento dimostra che le importazioni cinesi hanno seguito una tendenza opposta rispetto al consumo dell'Unione. La quota di mercato della Cina è aumentata dell'88 % dal 2018 al 2020 e ha evidenziato un calo dell'11 % dal 2020 al periodo dell'inchiesta di riesame. Gli esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare notevolmente la propria quota di mercato dal 2018 al 2020 in un mercato in contrazione, ma non hanno aumentato la quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame, quando è ripreso il consumo dell'Unione. In generale, nel periodo in esame la quota di mercato detenuta dagli esportatori cinesi è aumentata nettamente a scapito dell'industria dell'Unione.

5.4. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(120) La Commissione ha stabilito l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(121) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Prezzo medio delle importazioni dalla Cina	[578-700]	[590-714]	[580-702]	[817-990]
Indice	100	102	100	141

Fonte: Eurostat.

(122) I prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono rimasti piuttosto stabili fino al 2020, per poi registrare un aumento significativo del 41 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame, superiore al livello medio dei prezzi dell'industria dell'Unione indicato nella tabella 9.

(123) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni a sua disposizione che potessero spiegare questa evoluzione. Si rammenta che il 2020, il terzo anno del periodo in esame nella presente inchiesta, ha coinciso con l'inizio della crisi sanitaria Covid-19, che ha provocato una perturbazione nelle catene di acquisto e fornitura a livello mondiale. Sulla base delle comunicazioni dell'industria dell'Unione e di informazioni pubblicamente disponibili, le severe restrizioni sanitarie in vigore dal 2020 hanno determinato un aumento dei costi in Cina, in particolare delle materie prime, dell'energia e dei trasporti nel 2021. Il prezzo del mais in Cina è aumentato del 50-70 % tra il 2018 e il 2021 ⁽⁵¹⁾, e il rincaro dei costi di trasporto può spiegare l'aumento del prezzo all'esportazione del gluconato di sodio tra il 2020 e il 2021 ⁽⁵²⁾.

(124) Data la mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di informazioni concernenti il mix di prodotti esportati dalla Cina nell'Unione, né concernenti il tipo di acquirenti che importavano il prodotto in esame. Si tratta di informazioni di particolare rilevanza, poiché dall'inchiesta è emerso che esistono notevoli differenze di prezzo tra i tipi di prodotto, a seconda dell'applicazione. I dati verificati disponibili indicano che i prezzi del gluconato di sodio destinato ai settori alimentare e farmaceutico potrebbero arrivare a superare del 37 % quelli dei tipi di prodotto destinati ad altre applicazioni, come le costruzioni.

(125) Dalle informazioni raccolte durante l'inchiesta è emerso inoltre che, mentre gli esportatori cinesi effettuavano vendite a pronti, l'industria dell'Unione vendeva gluconato di sodio per lo più sulla base di contratti annuali. Ciò significa che la maggior parte delle vendite era effettuata a prezzi fissi che non potevano essere aumentati. Secondo l'industria dell'Unione, i contratti di vendita con gli esportatori cinesi sono spesso a pronti o a breve termine. I relativi prezzi quindi rispecchiano nell'immediato circostanze di mercato inattese, come gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei costi di trasporto.

⁽⁵¹⁾ Cfr. la comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23».

⁽⁵²⁾ Cfr. la comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23».

- (126) Sulla base delle informazioni limitate e non verificate disponibili sulle importazioni cinesi, la Commissione ha esaminato il possibile undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita del produttore dell'Unione verificato, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e
 - la media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla Cina a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), secondo le statistiche di Eurostat sulle importazioni, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi antidumping e doganali.
- (127) Tale confronto non ha evidenziato alcun undercutting dei prezzi da parte delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, anche senza tenere conto dei dazi antidumping.
- (128) Il confronto è basato su un mix di prodotti cinesi non noto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare su dati relativi ai prezzi, i cui dettagli non erano disponibili e pertanto non hanno potuto essere verificati.
- (129) La Commissione ha quindi esaminato in maggior dettaglio i tipi di prodotto fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione e ha riscontrato che circa il 30 % delle vendite era effettuato a prezzi che superavano di una percentuale compresa tra l'8 e il 14 % il prezzo medio cinese. Data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, la Commissione non dispone di informazioni verificate concernenti i tipi di prodotto venduti dagli esportatori cinesi e pertanto non può concludere che il confronto di cui al considerando 126 è significativo.
- (130) L'industria dell'Unione ha fornito informazioni a dimostrazione del fatto che il costo del trasporto dalla Cina verso l'Unione è aumentato notevolmente nel periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo 210-250 EUR per tonnellata. Tale aumento di costo temporaneo sarebbe finora il principale fattore che spiega il prezzo all'esportazione relativamente elevato del gluconato di sodio cinese durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tenuto conto del costo medio di trasporto di cui sopra, il prezzo franco fabbrica del gluconato di sodio cinese esportato nell'Unione sarebbe di circa 600 EUR per tonnellata, ossia inferiore del 20-30 % al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione.
- (131) La Commissione ha raccolto anche informazioni pubblicamente disponibili ⁽⁵³⁾ che indicano un calo del 5,4 % della produzione dei principali produttori cinesi. Parallelamente, il prezzo dell'amido di mais, la principale materia prima utilizzata per produrre gluconato di sodio, nel 2021 era in aumento. Secondo la stessa fonte pubblica, il prezzo franco fabbrica del gluconato di sodio cinese nel 2021 è aumentato in media a 560 EUR/tonnellata. Questo prezzo è inferiore del 25-35 % al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione e conferma che il livello dei prezzi cinesi osservato durante il periodo dell'inchiesta di riesame è dovuto principalmente all'aumento temporaneo dei costi di trasporto.
- (132) Sulla base di un'altra fonte pubblica ⁽⁵⁴⁾, si è stimato che il costo medio di trasporto dalla Cina verso l'UE nel 2021 era di circa 130-170 EUR/tonnellata, ossia tre volte il costo del 2020. Aggiungendo i costi medi di trasporto al prezzo medio franco fabbrica per tutto il gluconato di sodio cinese si arriverebbe a calcolare un prezzo medio all'esportazione di circa 700 EUR/tonnellata. Tale prezzo riguarda tutti i tipi di gluconato di sodio prodotti in Cina.
- (133) Da un confronto dei prezzi su tale base risulterebbe un undercutting dei prezzi medio pari al 9 % del fatturato dell'industria dell'Unione, senza tenere conto dei dazi antidumping.

⁽⁵³⁾ Sodium Gluconate and Glucono Delta-Lactone's Major Producers Capacity and Output in China in 2021 (marketresearch.com); <https://www.marketresearch.com/CCM-International-Limited-v3539/Sodium-Gluconate-Glucono-Delta-Lactone-32039947/#:~:text=In%202017%20%E2%80%93%202021%20the%20output%20of%20sodium%20gluconate%20in,which%20was%205.44%25%20lower%20than%20that%20of%202020.>

⁽⁵⁴⁾ China to Europe container freight rate index | Statista
Shipping costs quadruple to record highs on China-Europe 'bottleneck' | Financial Times (ft.com)

5.5. Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina

- (134) Come indicato al considerando 31, il gluconato di sodio è prodotto in Cina, negli Stati Uniti e nell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di gluconato di sodio da paesi terzi diversi dalla Cina sono state trascurabili (ben al di sotto dell'1 % del consumo dell'Unione). Si ritiene pertanto che queste importazioni non abbiano avuto un impatto sostanziale sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Per questo motivo la Commissione non ha più tenuto conto di tali importazioni nell'analisi del pregiudizio.

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

		2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Resto del mondo	Volume (in tonnellate)	[3-4]	[1-2]	[6-7]	[5-6]
	<i>Indice</i>	100	54	186	146

Fonte: Eurostat.

5.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.6.1. Osservazioni generali

- (135) L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (136) L'industria dell'Unione è composta da due produttori. Quello di dimensioni maggiori (il richiedente) ha collaborato pienamente, compilando il questionario per i produttori dell'Unione e fornendo tutti i dati necessari per l'analisi del pregiudizio. Entrambi i produttori hanno fornito le informazioni che hanno consentito di definire gli indicatori di pregiudizio macroeconomici. Il produttore di dimensioni minori non ha risposto al questionario per i produttori dell'Unione.
- (137) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici sono stati definiti sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, della risposta verificata al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato e dei dati forniti dal produttore dell'Unione di dimensioni minori. Sono compresi i dati macroeconomici relativi ai due produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta verificata al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato. Le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (138) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (139) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.6.2. Indicatori macroeconomici

5.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (140) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6 A

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Volume di produzione (in tonnellate)	[47 169-57 099]	[46 207-55 935]	[47 376-57 350]	[50 049-60 586]
<i>Indice</i>	100	98	100	106
Capacità produttiva (in tonnellate)	[55 765-67 505]	[55 765-67 505]	[55 765-67 505]	[55 765-67 505]
<i>Indice</i>	100	100	100	100
Utilizzo degli impianti (in %)	[80-97]	[79-95]	[81-98]	[85-100]
<i>Indice</i>	100	98	100	106

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (141) La produzione di gluconato di sodio è aumentata del 6 % durante il periodo in esame, in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'inchiesta è emerso che i principali motivi di questo incremento sono stati l'aumento delle vendite all'esportazione (+ 18 %) e un maggiore uso vincolato (+ 14 %) per i prodotti a valle nello stesso periodo.
- (142) Questa tendenza positiva nella produzione ha consentito all'industria dell'Unione di realizzare economie di scala con un maggiore utilizzo della capacità produttiva e di ridurre determinati costi, in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (143) Come già affermato sopra, la tabella che segue mostra che la percentuale di produzione destinata all'uso vincolato è rilevante e rappresenta all'incirca dal 35 al 45 % della produzione totale. Durante il periodo in esame tale percentuale è aumentata del 14 % ed è rimasta importante per l'industria dell'Unione. Entrambi i produttori che costituiscono l'industria dell'Unione utilizzano gluconato di sodio per i prodotti a valle. Ciò significa che la produzione di gluconato di sodio è molto importante per l'intera attività e per la sopravvivenza dell'industria dell'Unione a medio e lungo termine.
- (144) Durante tutto il periodo in esame la capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta invariata. La tabella che segue evidenzia che l'aumento dell'utilizzo degli impianti è stato dovuto principalmente a un incremento della domanda nei mercati di esportazione e delle attività a valle. Durante il periodo in esame le vendite nel mercato dell'Unione in generale sono rimaste stabili.

Tabella 6 B

Produzione dell'Unione destinata all'uso vincolato

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Volume di produzione (in tonnellate)	[18 294-22 145]	[17 792-21 538]	[20 758-25 128]	[20 822-25 206]
<i>Indice</i>	100	97	113	114

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (145) La produzione destinata all'uso vincolato rappresenta un'ampia percentuale della produzione e dell'attività dell'industria dell'Unione. La domanda interna di gluconato di sodio è aumentata in particolare nel 2020 e nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 141, ha consentito all'industria dell'Unione di realizzare economie di scala e di ridurre i costi.

5.6.2.2. *Volume delle vendite e quota di mercato*

- (146) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato dell'Unione

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	[17 896-21 664]	[17 114-20 717]	[15 908-19 256]	[18 128-21 944]
<i>Indice</i>	100	96	89	101
Quota di mercato (in %)	[93-97]	[91-95]	[88-93]	[90-94]
<i>Indice</i>	100	97	96	97

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (147) Nel periodo in esame le vendite di gluconato di sodio sul libero mercato sono leggermente aumentate dell'1 %. Il volume delle vendite è diminuito dell'11 % fino al 2020, per poi riprendersi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (148) Benché il mercato dell'Unione fosse in crescita, nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha perso 3 punti percentuali di quota di mercato a favore delle importazioni cinesi. La perdita di quota di mercato è stata particolarmente pronunciata tra il 2018 e il 2020 (4 punti percentuali) e la ripresa del libero mercato durante il periodo dell'inchiesta di riesame non è servita a recuperarla. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è comunque rimasta ben al di sotto del livello registrato all'inizio del periodo in esame.

5.6.2.3. *Crescita*

- (149) Dall'inchiesta è emerso che, da un lato, taluni indicatori di volume, quali la produzione (+ 6 %) e parallelamente l'occupazione (+ 4 %), hanno registrato un andamento positivo, in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'altro, anche se le vendite nel libero mercato sono aumentate in misura marginale e la capacità produttiva è rimasta stabile, l'industria dell'Unione ha perso 3 punti percentuali di quota di mercato a favore delle importazioni dalla Cina e ha dovuto ridurre gli investimenti di oltre 50 % nel periodo in esame.
- (150) Si rammenta che la produzione ha registrato un andamento positivo grazie all'aumento della domanda nei mercati di esportazione e nei prodotti a valle dell'industria dell'Unione. Malgrado le misure in vigore e un aumento del consumo nel libero mercato pari al 4 %, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha potuto aumentare le proprie vendite sul mercato dell'Unione solo dell'1 %.

5.6.2.4. *Occupazione e produttività*

- (151) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività nell'Unione

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Numero di dipendenti	[48-59]	[49-60]	[50-61]	[50-61]
<i>Indice</i>	100	102	104	104

Produttività (in tonnellate/ETP)	[926-1 121]	[892-1 079]	[898-1 087]	[948-1 148]
<i>Indice</i>	100	96	97	102

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (152) Il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione è aumentato del 4 % fino al 2020, per poi stabilizzarsi nel periodo dell'inchiesta di riesame. In conseguenza del calo della produzione e dell'aumento dell'occupazione nel 2019, nello stesso anno la produttività è temporaneamente diminuita. Si è registrato un miglioramento nel 2020 e in particolare nel periodo dell'inchiesta di riesame, in linea con l'aumento della produzione.

5.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (153) I margini di dumping iniziali erano compresi tra il 5,6 % e il 79,2 %. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi cinesi erano molto bassi dal 2018 al 2020. In media erano inferiori del 15-25 % rispetto ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione ai propri acquirenti nell'Unione nello stesso periodo. Questa situazione non ha consentito all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. La redditività era negativa o vicina al pareggio e gli investimenti erano notevolmente ridotti. L'analisi degli indicatori di pregiudizio evidenzia che l'industria dell'Unione ha risentito di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole fino al 2020. Le misure in vigore hanno avuto un impatto positivo solo a partire dal periodo dell'inchiesta di riesame.
- (154) Il margine di dumping stabilito durante il periodo dell'inchiesta di riesame era significativo.

5.6.3. Indicatori microeconomici

5.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (155) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/tonnellata)	[685-829]	[722-875]	[712-862]	[719-870]
<i>Indice</i>	100	105	104	105
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)	[695-841]	[735-890]	[702-850]	[668-809]
<i>Indice</i>	100	106	101	96

Fonte: dati verificati forniti dal produttore dell'Unione che ha collaborato.

- (156) L'industria dell'Unione stipula contratti annuali, e in alcuni casi biennali, con i propri acquirenti. Dall'inchiesta è emerso che il prezzo medio di vendita stabilito a livello franco fabbrica è aumentato del 5 % durante il periodo in esame. Il principale aumento di prezzo si è verificato nel 2019 in risposta a un analogo aumento dei costi. Successivamente, i prezzi sono rimasti generalmente stabili fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame.

- (157) Il costo unitario di produzione è aumentato del 6 % nel 2019, in coincidenza con un calo della produzione (- 2 %) e del volume delle vendite nel libero mercato (- 4 %). Successivamente, il costo unitario di produzione è diminuito del 9 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, il costo unitario di produzione è calato del 4 % durante il periodo in esame. Il calo è derivato da una riduzione di taluni costi diretti e delle spese generali, amministrative e di vendita.

5.6.3.2. Costo del lavoro

- (158) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/ETP)	[82 630-100 026]	[71 828-86 950]	[71 910-87 049]	[80 332-97 244]
Indice	100	87	87	97

Fonte: dati verificati forniti dal produttore dell'Unione che ha collaborato.

- (159) Il costo medio del lavoro è diminuito del 3 % durante il periodo in esame. In ogni caso, dal momento che non rappresenta che una piccola percentuale del costo di produzione, il lavoro non dovrebbe essere considerato come un indicatore significativo per l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione.

5.6.3.3. Scorte

- (160) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Scorte finali (in tonnellate)	[1 784-2 160]	[2 148-2 601]	[1 959-2 371]	[1 596-1 932]
Indice	100	120	110	89
Scorte finali in percentuale della produzione (in %)	4	5	4	3
Indice	100	123	109	84

Fonte: dati verificati forniti dal produttore dell'Unione che ha collaborato.

- (161) Il livello delle scorte è aumentato tra il 2018 e il 2019 (+ 20 %) per poi subire una flessione (-26 %) tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, il livello delle scorte è diminuito dell'11 % nel periodo in esame. Dall'inchiesta è emerso che la produzione di gluconato di sodio è destinata sia all'uso vincolato da parte dell'industria dell'Unione sia alla vendita nel libero mercato. L'industria dell'Unione ha dimostrato di disporre della necessaria flessibilità per rispondere alle esigenze degli acquirenti e al fabbisogno interno e di produrre principalmente su ordinazione per il libero mercato. Le scorte hanno potuto essere mantenute a un livello minimo (3-5 % della produzione).

5.6.3.4. *Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale*

- (162) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2018	2019	2020	Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	[- 10-- 1]	[- 11-- 1]	[0+ 10]	[5+ 20]
<i>Indice</i>	- 100	- 104	34	293
Flusso di cassa (in EUR)	[- 1 001 175- - 185 632]	[- 591 908- - 111 256]	[571 495-691 810]	[1 064 837- 1 289 013]
<i>Indice</i>	- 100	- 23	142	265
Investimenti (in EUR)	[282 981-342 556]	[140 951-170 624]	[158 832-192 271]	[116 361-140 858]
<i>Indice</i>	100	50	56	41
Utile sul capitale investito (in %)	[- 30-- 37]	[- 21-- 25]	[- 11-- 14]	[12-16]
<i>Indice</i>	- 100	- 68	- 39	42

Fonte: dati verificati forniti dal produttore dell'Unione che ha collaborato.

- (163) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del fatturato delle vendite stesse.
- (164) L'industria dell'Unione ha registrato perdite durante i primi due anni del periodo in esame ed è diventata leggermente redditizia nel 2020. La redditività è migliorata ulteriormente nel periodo dell'inchiesta di riesame, pur rimanendo ancora al di sotto del profitto di riferimento utilizzato nell'inchiesta iniziale. Il miglioramento della redditività nel 2020 e nel periodo dell'inchiesta di riesame è dipeso principalmente da costi diretti inferiori, dalla ripresa del volume di produzione e da spese generali amministrative e di vendita inferiori. L'industria dell'Unione è stata in grado di realizzare economie di scala aumentando la produzione e riducendo i costi, in particolare nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione, che è ancora in una posizione vulnerabile, è in grado di recuperare ulteriormente in un mercato governato da condizioni di concorrenza effettiva.
- (165) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. È stato stabilito sulla base dell'intera attività di vendita di gluconato di sodio dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Nel 2018 e 2019 era negativo; è risultato positivo nel 2020 ed è ulteriormente migliorato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in linea con la ripresa della redditività. Tale andamento dovrebbe essere sostenuto nel medio termine per produrre effetti positivi durevoli sull'industria dell'Unione.
- (166) L'utile sul capitale investito è stabilito in base al profitto derivante da tutte le vendite del prodotto oggetto del riesame in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Come spiegato al considerando 155, i prezzi di vendita erano relativamente stabili e, come indicato al considerando 163, i costi hanno potuto essere ridotti tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Questo ha comportato la ripresa della redditività delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione e ha consentito un andamento positivo di questo indicatore durante il periodo in esame.

- (167) Durante il periodo in esame gli investimenti dell'industria dell'Unione nell'attività relativa al gluconato di sodio si sono ridotti in misura sostanziale, del 50-60 %. L'industria dell'Unione ha mantenuto al minimo le iniezioni di capitale fresco, riducendo il livello degli investimenti ad importi quasi trascurabili. Non è stato quindi possibile analizzare la capacità di ottenere capitale, né trarre conclusioni. In ogni caso è chiaro che un livello di investimenti così basso non potrebbe garantire la continuità della produzione nel medio termine.

5.7. Conclusioni relative al pregiudizio

- (168) Dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare il volume delle importazioni e la quota di mercato, che ha registrato una crescita notevole, del 45 % nel 2019 e di un ulteriore 30 % nel 2020. Nello stesso periodo è risultato che il prezzo medio delle importazioni dalla Cina era inferiore di una percentuale compresa tra il 15 e il 25 % al prezzo dell'industria dell'Unione. I produttori esportatori cinesi sono riusciti a mantenere tale quota di mercato, malgrado un prezzo medio delle importazioni superiore nel periodo dell'inchiesta di riesame. Data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi e l'indisponibilità di dati pertinenti sui prezzi, come ad esempio il mix di prodotti per effettuare un confronto dei prezzi significativo, non è stato possibile trarre conclusioni affidabili sull'undercutting dei prezzi.
- (169) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento negativo durante i primi tre anni del periodo in esame. Il calo del volume delle vendite (- 4 %) è stato più marcato del calo del consumo (- 2 %) nel 2019 e le vendite sono ulteriormente diminuite del 7 % nel 2020. Tra il 2018 e il 2019 la produzione in generale è rimasta stabile, mentre le scorte sono aumentate in misura significativa (fino al 20 %) a causa delle vendite ridotte. La redditività era negativa, ma alla fine i risultati sono diventati leggermente positivi nel 2020. Tra il 2020 e il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri volumi di vendita (+ 12 %) e la quota di mercato (+ 1 %). È anche riuscita a ridurre il costo di produzione per migliorare ulteriormente la redditività durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (170) Nel contempo, dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione non ha beneficiato pienamente della crescita del mercato durante il periodo in esame. Benché il consumo nel libero mercato sia aumentato del 4 %, l'incremento delle vendite dell'industria dell'Unione è stato solo dell'1 %, con una conseguente perdita di 3 punti percentuali di quota di mercato.
- (171) In sintesi, dall'inchiesta è emerso che indicatori di pregiudizio quali produzione, utilizzo degli impianti e occupazione, unitamente a indicatori finanziari quali redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento positivo, in particolare nel periodo dell'inchiesta di riesame. La redditività e il flusso di cassa sono diventati di segno positivo a partire dal 2020, mentre l'utile sul capitale investito nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (172) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha cominciato a riprendersi dal precedente dumping pregiudizievole e non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Si ritiene tuttavia che l'industria dell'Unione si trovi ancora in una situazione vulnerabile, benché i recenti sviluppi nella sua situazione economica abbiano evidenziato segni di ripresa.

6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (173) L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni cinesi sono entrate nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che sussisteva un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.
- (174) La Commissione ha concluso al considerando 172 che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto valutato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.
- (175) La Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull'industria dell'Unione, nonché l'attrattiva del mercato dell'Unione.

- (176) Come indicato ai considerando da 95 a 98, la Cina dispone di una notevole capacità produttiva e di capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le esportazioni nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. Come stabilito al considerando 96, nel periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori cinesi disponevano di una capacità di circa 1 300 000 tonnellate, equivalente a oltre 50 volte il consumo dell'Unione sul libero mercato. Sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione, tale capacità aumenterà in misura sostanziale nei prossimi anni. Le altre parti non hanno contestato questi dati, né hanno fornito altri elementi in proposito.
- (177) I dati pubblicamente disponibili ⁽⁵⁵⁾ confermano che la produzione di gluconato di sodio in Cina è aumentata rispetto agli anni precedenti al periodo in esame e si è attestata a 701 400 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò significa che in tale periodo l'utilizzo degli impianti si aggirava sul 54 % e l'eccesso di capacità era di circa 600 000 tonnellate, vale a dire oltre 25 volte il consumo dell'Unione nel libero mercato.
- (178) Benché si preveda che il consumo di gluconato di sodio aumenterà nei prossimi anni, il basso tasso di utilizzo degli impianti avvalorava l'argomentazione dell'industria dell'Unione, secondo la quale la capacità cinese è di molto superiore rispetto al fabbisogno interno. La capacità inutilizzata della Cina non può essere assorbita dal mercato cinese, considerando qualsiasi ragionevole aspettativa di crescita. I produttori sono quindi fortemente incentivati a esportare, in particolare verso il mercato dell'Unione, a maggior ragione in caso di scadenza delle misure.
- (179) Secondo l'industria dell'Unione, l'eccesso di capacità produttiva è un incentivo a continuare ad esportare a prezzi di dumping. È chiaro che gli esportatori cinesi devono sfruttare tutte le possibilità esistenti di aumentare la produzione per beneficiare pienamente dei consistenti investimenti effettuati nelle capacità installate. La modalità più ovvia è la penetrazione di un mercato aperto a livello mondiale, possibilmente a prezzi di dumping, come nel caso della presente inchiesta. Considerati il calo del costo del trasporto nel 2022 ⁽⁵⁶⁾ e il livello di prezzo atteso nell'Unione, in caso di scadenza delle misure le importazioni di gluconato di sodio cinese raggiungerebbero con tutta probabilità grandi quantitativi a prezzi di dumping nel mercato dell'Unione.
- (180) Dall'inchiesta è emerso che il prezzo medio del gluconato di sodio cinese esportato nell'UE durante il periodo dell'inchiesta di riesame era superiore al prezzo medio all'esportazione applicato dagli esportatori cinesi per altre destinazioni (cfr. considerando 101). Esportare gluconato di sodio nell'UE in caso di scadenza delle misure di difesa commerciale avrebbe quindi senso in termini economici, in particolare considerando che i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità produttiva e potrebbero facilmente aumentare la produzione anche senza dirottare volumi di vendita (economicamente meno interessanti) verso l'UE.
- (181) Infine, l'industria dell'Unione ha rammentato che anche gli Stati Uniti, l'unico paese che produce gluconato di sodio oltre alla Cina e all'UE, hanno stabilito che i produttori esportatori cinesi di gluconato di sodio vendevano a prezzi di dumping nel loro mercato. Nel contempo è risultato altresì che tali produttori beneficiavano di sovvenzioni pubbliche intese a incentivare l'esportazione. Come spiegato al considerando 105, le misure di difesa commerciale in vigore negli Stati Uniti limitano efficacemente l'ingresso del gluconato di sodio cinese in tale mercato.
- (182) Nel resto del mondo, l'offerta di gluconato di sodio è dominata dai produttori esportatori cinesi. Secondo i dati forniti dall'industria dell'Unione, i produttori cinesi detengono una quota dominante del mercato in Africa (oltre il 90 % nel 2021), in Medio Oriente (oltre il 99 %) e nei paesi europei non membri dell'UE (quasi l'80 %) ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁵⁾ Sodium Gluconate and Glucono Delta-Lactone's Major Producers Capacity and Output in China in 2021 (marketresearch.com); <https://www.marketresearch.com/CCM-International-Limited-v3539/Sodium-Gluconate-Glucono-Delta-Lactone-32039947/#:~:text=In%202017%20%E2%80%93%202021%20the%20output%20of%20sodium%20gluconate%20in,which%20was%205.44%25%20lower%20than%20that%20of%202020.>

⁽⁵⁶⁾ Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23» del 18 novembre 2022, pag. 4.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23», pagg. 9 e 10.

- (183) Il richiedente ha affermato che nel 2021 e all'inizio del 2022 si è verificata una distorsione temporanea dei prezzi cinesi, poiché le tariffe di nolo eccezionalmente elevate per le spedizioni di container dalla Cina a destinazioni oltreoceano hanno comportato un aumento dei prezzi dei prodotti cinesi. Tale situazione ha reso più competitive le offerte dell'industria dell'Unione ⁽⁵⁸⁾. Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha potuto aumentare leggermente il proprio volume di vendita e applicare prezzi più elevati. Il richiedente tuttavia ha anche affermato che recentemente la tendenza al rincaro dei costi di trasporto era cambiata e che i produttori esportatori cinesi vendevano ancora a prezzi inferiori, che non consentivano all'industria dell'Unione di competere a condizioni eque. Il calo dei costi di trasporto nel 2022 è confermato anche dai dati pubblicamente disponibili citati al considerando 178.
- (184) Tale affermazione è stata comprovata anche dalle quotazioni molto basse offerte da taluni esportatori cinesi ad acquirenti dell'Unione nel 2022 ⁽⁵⁹⁾. Come spiegato ai considerando da 96 a 98, le notevoli capacità produttive inutilizzate in Cina potrebbero essere facilmente utilizzate e molto probabilmente un volume elevato di importazioni dalla Cina a prezzi di dumping rientrerebbe nel mercato dell'Unione in quantitativi consistenti. Questi volumi elevati di gluconato di sodio a basso costo eserciterebbero una pressione significativa sui prezzi dell'industria dell'Unione e comporterebbero con tutta probabilità una diminuzione del volume di vendita e dei prezzi. È quindi probabile che la situazione economica dell'industria dell'Unione peggiori rapidamente, mettendo a rischio la recente ripresa e la sua sopravvivenza a breve-medio termine.
- (185) Tenendo conto dell'aumento significativo del prezzo delle materie prime che si è già verificato nel 2022 e che dovrebbe continuare nel 2023 ⁽⁶⁰⁾, è probabile che la redditività dell'industria dell'Unione ne risenta negativamente. A maggior ragione, la scadenza delle misure comporterebbe l'ulteriore rischio di un'impennata delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in maggiori quantità, trasformando così l'industria dell'Unione in un'industria in perdita. Tale situazione determinerebbe la scomparsa della produzione di gluconato di sodio nell'Unione e delle attività a valle dell'industria dell'Unione in un periodo di tempo relativamente breve. In tal caso, la produzione mondiale di gluconato di sodio si ridurrebbe alla Cina e agli Stati Uniti, con possibili ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.
- (186) Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, in particolare le notevoli capacità inutilizzate della Cina, la necessità degli esportatori cinesi di aumentare la produzione e trovare nuovi mercati, l'attrattiva del mercato dell'Unione e l'accesso limitato degli esportatori cinesi al mercato statunitense, il recente calo dei costi di trasporto e il basso livello dei prezzi attualmente offerti ad acquirenti nell'UE da esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (187) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (188) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (189) Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer «Documento 23», pag. 7.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer del 21 novembre 2022, pagg. 1 e 2.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. la versione consultabile della comunicazione di Jungbunzlauer del 21 novembre 2022, pag. 2.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (190) Come affermato al considerando 171, l'industria dell'Unione ha dimostrato di essere stata in grado di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole in un mercato governato da condizioni di concorrenza effettiva. La quota di mercato detenuta negli Stati Uniti conferma ulteriormente che le sue attività sono redditizie quando non subiscono la concorrenza sleale di importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, come spiegato al considerando 171, l'industria versa ancora in una situazione vulnerabile.
- (191) Le misure di difesa commerciale attualmente in vigore nell'UE e negli Stati Uniti sono intese a creare un effettivo ambiente concorrenziale per tutti i produttori di gluconato di sodio, ma anche per tutti gli altri operatori. Dai dati forniti dal richiedente risulta che i produttori cinesi detengono negli Stati Uniti una quota di mercato inferiore al 5 %, mentre la quota di mercato dei produttori dell'UE è all'incirca del 20 %. Questo dimostra che l'industria dell'Unione è competitiva e non è disposta ad abbandonare questo segmento di vendita, che è unico nell'Unione.
- (192) Alla luce di questo precede, si è concluso che la proroga delle misure in vigore nei confronti della RPC sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (193) Come indicato al considerando 18, nessun importatore indipendente ha collaborato nel corso dell'inchiesta.
- (194) Dall'inchiesta attuale è emerso che le misure in vigore non hanno alcun impatto negativo significativo sugli importatori.
- (195) La precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha concluso che le misure potrebbero avere effetti negativi sugli importatori, ma in misura molto limitata. È stato riscontrato che la quota del gluconato di sodio rappresentava meno del 5 % del fatturato degli importatori che hanno collaborato nel precedente riesame in previsione della scadenza.
- (196) Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure avrebbe un impatto molto limitato o nullo sugli importatori, e che tale impatto sarebbe chiaramente compensato dai vantaggi che le misure potrebbero apportare all'industria dell'Unione.

7.3. Interesse degli utilizzatori

- (197) Nessuno degli utilizzatori di gluconato di sodio ha collaborato all'inchiesta.
- (198) Nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è stato riscontrato che, per l'utilizzatore che ha collaborato, il gluconato di sodio rappresentava meno del 5 % del costo di produzione dei prodotti finiti contenenti gluconato di sodio. L'aumento del prezzo del gluconato di sodio avrebbe pertanto un impatto limitato sulle attività degli utilizzatori.
- (199) Dall'inchiesta è emerso inoltre che l'industria dell'Unione si è comportata in modo ragionevole in termini di fissazione dei prezzi. Nel 2019 i prezzi dell'industria dell'Unione sono aumentati in media del 5 %, in risposta a un aumento dei costi del 6 % nello stesso anno. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, quando i prezzi cinesi per determinati tipi di gluconato di sodio erano superiori a quelli dell'industria dell'Unione, i prezzi di quest'ultima sono rimasti stabili.
- (200) In mancanza di collaborazione, e come nel caso della precedente inchiesta, dall'inchiesta attuale è emerso che le misure non hanno alcun impatto negativo significativo sugli utilizzatori.
- (201) Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha pertanto concluso che l'eventuale impatto sugli utilizzatori derivante dal mantenimento delle misure sarebbe limitato.

7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (202) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della RPC.

8. MISURE ANTIDUMPING

- (203) Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sul gluconato di sodio originario della RPC.
- (204) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (205) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (206) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (207) Le aliquote individuali del dazio antidumping per le singole società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
- (208) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽⁶¹⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (209) Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (210) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶²⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese,

⁽⁶¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽⁶²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(211) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (*Customs Union and Statistics*) 0023277-9 e numero di registro CAS (*Chemical Abstracts Service*) 527-07-1, attualmente classificato con il codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918 16 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (in %)	Codice addizionale TARIC
Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd	5,6	A972
Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd	27,1	A973
Tutte le altre società	53,2	A999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN